

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM (89) 556 def

Bruxelles, 14 novembre 1989

Progetto di

DECISIONE DEL COMITATO MISTO CEE-(A)

che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa in seguito alla sospensione dei dazi doganali applicabili dalla Comunità dei Dieci e (A) alle importazioni dalla Spagna

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo all'applicazione della decisione n. /89 del comitato misto CEE-(A) che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

(presentate dalla Commissione)

(A) Austria/Finlandia/Islanda/Norvegia/Svezia/Svizzera

RELAZIONE

A norma del regolamento (CEE) n. 1673/89 del Consiglio del 12 giugno 1989 ⁽¹⁾, e della decisione 89/372/CECA del Consiglio, in pari data ⁽²⁾, la percezione di taluni dazi doganali applicabili nella Comunità dei Dieci alle importazioni spagnole e portoghesi è totalmente sospesa a decorrere dal 1° luglio 1989.

Nel contempo, è stato firmato il terzo protocollo aggiuntivo tra la Comunità ed i paesi EFTA ⁽³⁾. Con tale protocollo, anche i paesi EFTA s'impegnano a sospendere i dazi doganali applicabili alla Spagna per i prodotti contemplati dagli accordi CEE-EFTA, sempreché tali accordi prevedano la completa soppressione dei dazi doganali. I paesi EFTA hanno comunicato che applicheranno autonomamente tale disposizione a decorrere dal 1° luglio 1989, in attesa della ratifica del protocollo aggiuntivo di cui si tratta.

Nel contesto degli accordi precitati, tale situazione ha l'effetto di attribuire ai prodotti spagnoli un trattamento preferenziale identico a quello riservato ai prodotti originari del resto della Comunità. In tal modo, l'identificazione dei prodotti spagnoli è diventata superflua.

Il progetto di decisione del comitato misto tiene conto della nuova situazione dal punto di vista amministrativo e mira, in particolare, alla soppressione delle disposizioni relative al concetto di "prodotti originari della Spagna" che figura nel protocollo n. 3 ⁽⁴⁾ allegato a ciascuno dei predetti accordi.

(1) GU L 164 del 15.6.1989, pag. 1.

(2) GU L 164 del 15.6.1989, pag. 46.

(3) GU L 206 del 18.7.1989.

(4) GU L 149 del 15.6.1988 (Austria, Finlandia)
L 180 del 9.7.1988 (Islanda, Norvegia)
L 216 dell'8.8.1988 (Svezia, Svizzera)

PROGETTO

DECISIONE N° /89
del comitato misto CEE-(A)

del

che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della
nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione
amministrativa in seguito alla sospensione dei dazi doganali
applicabili dalla Comunità dei Dieci e (A) alle
importazioni dalla Spagna

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e (B), firmato a Bruxelles
il (C),

visto il protocollo n. 3 relativo alla nozione di "prodotti originari" e ai
metodi di cooperazione amministrativa, in appresso denominato "protocollo
n. 3", in particolare l'articolo 28,

considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1673/89 del Consiglio del
12 giugno 1989 e della decisione 89/372/CECA del Consiglio, in pari data, la
la percezione di taluni dazi doganali applicabili nella Comunità dei Dieci alle
importazioni spagnole è totalmente sospesa a decorrere dal 1° luglio 1989;

considerando che è stato approvato il terzo protocollo aggiuntivo
dell'accordo tra la Comunità economica europea e (B) in seguito all'adesione
del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, il quale
prevede parimente la sospensione dei dazi doganali applicabili ai prodotti
contemplati dall'accordo, importati dalla Spagna in (A); che (A) applica già
autonomamente dal 1° luglio 1989 le disposizioni di tale terzo protocollo
aggiuntivo; in attesa della ratifica;

(A) l'Austria/la Finlandia/l'Islanda/la Norvegia/la Svezia/la Svizzera

(B) la Repubblica austriaca
la Repubblica di Finlandia
la Repubblica d'Islanda
il Regno di Norvegia
il Regno di Svezia
la Confederazione elvetica

(C) 22 luglio 1972
5 ottobre 1973
22 luglio 1972
14 maggio 1973
22 luglio 1972
22 luglio 1972

considerando che nel quadro di detto accordo, tale situazione ha l'effetto di attribuire ai prodotti spagnoli un trattamento preferenziale identico a quello riservato ai prodotti originari del resto della Comunità e che pertanto l'identificazione dei prodotti spagnoli è diventata superflua,

DECIDE:

Articolo 1

Il protocollo n. 3 è modificato come segue:

1. l'articolo 24 e il paragrafo 2 dell'articolo 25 sono soppressi;
2. l'ultima frase della nota a pie' di pagina n. 1, dell'allegato V, è sostituita dal seguente testo:

"Qualora in una fattura figurino anche prodotti aventi il carattere di prodotti originari delle isole Canarie o di Ceuta e Melilla, ai sensi dell'articolo 19 del protocollo, l'esportatore è tenuto ad identificarli chiaramente mediante la sigla "CCM"."

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1° luglio 1989.

Fatto a Bruxelles,

Per il comitato misto
Il presidente

REGOLAMENTO (CEE) N° /89 DEL CONSIGLIO
del

relativo all'applicazione della decisione n. /89
del comitato misto CEE-(A) che modifica il
protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di
"prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo tra la Comunità economica europea e (B) (1), è
stato firmato il (C) ed è entrato in vigore il (D);

considerando che, ai sensi dell'articolo 28 del protocollo n. 3 relativo alla
definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione
amministrativa, il quale costituisce parte integrante di detto accordo, il
comitato misto ha adottato la decisione n. /89 che modifica il protocollo
n. 3;

considerando che è necessario applicare tale decisione nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È applicabile nella Comunità la decisione n. /89 del comitato misto
CEE-(A).

(A) Austria/Finlandia/Islanda/Norvegia/Svezia/Svizzera

(B) la Repubblica austriaca
la Repubblica di Finlandia
la Repubblica d'Islanda
il Regno di Norvegia
il Regno di Svezia
la Confederazione elvetica

(1) Austria: GU L 300 del 31.12.1972, pag. 2
Finlandia: GU L 328 del 28.11.1973, pag. 2
Islanda: GU L 301 del 31.12.1972, pag. 2
Norvegia: GU L 171 del 27.6.1973, pag. 2
Svezia: GU L 300 del 31.12.1972, pag. 97
Svizzera: GU L 300 del 31.12.1972, pag. 189

(C) 22 luglio 1972
5 ottobre 1973
22 luglio 1972
14 maggio 1973
22 luglio 1972
22 luglio 1972

(D) 1° gennaio 1973
1° gennaio 1974
1° aprile 1973
1° luglio 1973
1° gennaio 1973
1° gennaio 1973

Il testo della decisione è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il presidente

It

FICHE D'IMPACT PME

La présente proposition concerne une adaptation des règles d'origine contenues dans le Protocole n° 3 annexé aux accords de libre-échange conclus entre la CEE et chacun des pays AELE. Elle prend en compte les conséquences administratives des décisions des pays AELE et de la Communauté visant à suspendre la perception de certains droits d'entrée applicables aux importations d'Espagne.

Cette proposition n'aura pas d'impact sur l'emploi et la compétitivité dans la Communauté.



ISSN 0254-1505

COM(89) 556 def.

DOCUMENTI

IT

02

N. di catalogo : CB-CO-89-521-IT-C

ISBN 92-77-54704-9

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo

8